Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 27

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Roma - Sabato, 3 marzo 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE ESTRAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 27 DEL 3 MARZO 1945:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 3: **Sezione autonoma di credito fondiario della Banca nazionale del lavoro, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate nella estrazione eseguita nei giorni 12, 13 e 14 febbraio 1945.

MINISTERO DELLA MARINA

Ricompense al valor militare

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato giuridico degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423, relativo alla concessione delle decorazioni al valor militare;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' conferita sul campo la medaglia d'oro al valor militare al tenente di vascello *Luigi Durand de la Penne* di Renzo e di Monaldi Giulia, nato a Genova l'11 febbraio 1914.
(Per necessità di tutela del segreto militare, la motivazione sarà pubblicata al termine della guerra).
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1945.
Registro Marina n. 1, *foglio n.* 129.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato giuridico degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423, relativo alla concessione delle decorazioni al valor militare;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' conferita sul campo la medaglia d'oro al valor militare al capo M. N. di 3ª classe *Tullio Tedeschi* di Felice e fu Milone Angelina, nato ad Isernia il 15 luglio 1910.
(Per necessità di tutela del segreto militare, la motivazione sarà pubblicata al termine della guerra).
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1945.
Registro Marina n. 1, *foglio n.* 123.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato giuridico degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423, relativo alla concessione delle decorazioni al valor militare;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo;

E' conferita sul campo la medaglia d'oro al valor militare al sottotenente di vascello *Angelo Cabrini* di Luigi e di Moretti Rosalia, nato a Pavia il 14 febbraio 1917.

(Per necessità di tutela del segreto militare, la motivazione sarà pubblicata al termine della guerra).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1945.
Registro Marina n. 1, *foglio n.* 121.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato giuridico degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica;

Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423, relativo alla concessione delle decorazioni al valor militare;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' conferita sul campo la medaglia d'oro al valor militare al palombaro *Spartaco Schergat* di Pietro e di Norbedo Maria, nato a Capodistria (Pola) il 22 luglio 1920.

(Per necessità di tutela del segreto militare, la motivazione sarà pubblicata al termine della guerra).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1945.
Registro Marina n. 1, *foglio n.* 128.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato giuridico degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica;

Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423, relativo alla concessione delle decorazioni al valor militare;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' conferita sul campo la medaglia d'oro al valor militare al tenente di vascello *Gino Birindelli* di Ugo e di Molenchi Ada, nato a Pescia il 13 novembre 1911.

(Per necessità di tutela del segreto militare, la motivazione sarà pubblicata al termine della guerra).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1945.
Registro Marina n. 1, *foglio n.* 120.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato giuridico degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica;

Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423, relativo alla concessione delle decorazioni al valor militare;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' conferita sul campo la medaglia d'oro al valor militare al capitano del Genio navale *Antonio Marceglia* di Wladmiro e di Bulba Zoe, nato a Pirano il 28 luglio 1915.

(Per necessità di tutela del segreto militare, la motivazione sarà pubblicata al termine della guerra).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1945.
Registro Marina n. 1, *foglio n.* 127.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato giuridico degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica;

Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423, relativo alla concessione delle decorazioni al valor militare;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' conferita sul campo la medaglia d'oro al valor militare al capitano delle Armi navali *Vincenzo Martellotta* di Vito e di Colemi Luisa, nato a Taranto il 1° gennaio 1913.

(Per necessità di tutela del segreto militare, la motivazione sarà pubblicata al termine della guerra).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1945.
Registro Marina n. 1, *foglio n.* 126.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato giuridico degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica;

Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423, relativo alla concessione delle decorazioni al valor militare;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' conferita sul campo la medaglia d'oro al valor militare alla memoria del tenente di vascello *Licio Visintini* di Giuseppe e di Mengaziol Giovanna, nato a Parenzo (Pola) il 12 febbraio 1915.

(Per necessità di tutela del segreto militare, la motivazione sarà pubblicata al termine della guerra).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1945.
Registro Marina n. 1, *foglio n.* 124.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato giuridico degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica;

Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423, relativo alla concessione delle decorazioni al valor militare;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' conferita sul campo la medaglia d'oro al valor militare al capo palombaro di 3ª classe *Mario Marino* di Antonio e di Durante Maria, nato a Salerno il 27 marzo 1917.

Per necessità di tutela del segreto militare, la motivazione sarà pubblicata al termine della guerra).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1945.
Registro Marina n. 1, *foglio n.* 130.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato giuridico degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica;

Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423, relativo alla concessione delle decorazioni al valor militare;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' conferita sul campo la medaglia d'oro al valor militare alla memoria del sottocapo palombaro *Giovanni Magro* di Antonio e di Bego Maria, nato a S. Apollinare il 1º luglio 1916.

Per necessità di tutela del segreto militare, la motivazione sarà pubblicata al termine della guerra).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1945.
Registro Marina n. 1, *foglio n.* 122.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato giuridico degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica;

Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423, relativo alla concessione delle decorazioni al valor militare;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' conferita sul campo la medaglia d'oro al valor militare al capo palombaro di 3ª classe *Emilio Bianchi* fu Giuseppe e di Zappa Elisabetta, nato a Sandolo il 22 ottobre 1912.

Per necessità di tutela del segreto militare, la motivazione sarà pubblicata al termine della guerra).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1945.
Registro Marina n. 1, *foglio n.* 125.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato giuridico degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica;

Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423, relativo alla concessione delle decorazioni al valor militare;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' conferita sul campo la medaglia d'oro al valor militare al guardiamarina *Girolamo Manisco* di Armando, nato a Taranto.

(Per necessità di tutela del segreto militare, la motivazione sarà pubblicata al termine della guerra).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1945.
Registro Marina n. 1, *foglio n.* 131.

(181)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 475.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giovanni Battista, in Pozzallo (Ragusa).

N. 475. Decreto Luogotenenziale 24 agosto 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Noto, in data 8 maggio 1942 relativo alla erezione della parrocchia di San Giovanni Battista, in Pozzallo (Ragusa).

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *febbraio* 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 476.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa di Santa Caterina, in Agrigento.

N. 476. Decreto Luogotenenziale 24 agosto 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, il Vescovo di Agrigento viene autorizzato ad accettare in nome e per conto dell'erigenda chiesa di Santa Caterina in Agrigento la donazione disposta con determinati oneri da Francesca Ancona fu Diego e consistente nella nuda proprietà di un quartino facente parte del fabbricato situato in Agrigento, quartiere Santa Croce, descritto e valutato L. 10.572, e gravato di usufrutto a favore della donante e del di lei fratello sac. Salvatore Ancona, e viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa di Santa Caterina, in Agrigento.

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *febbraio* 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 477.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa di Santa Maria Consolatrice degli Afflitti, detta anche del Purgatorio, in Molfetta (Bari).

N. 477. Decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, il Vescovo di Molfetta viene autorizzato ad accettare in nome e per conto dell'erigenda chiesa di Santa Maria Consolatrice degli Afflitti, detta anche del Purgatorio, in Molfetta (Bari) la donazione disposta da Lioy-Lupis Nicolantonio fu Francesco, consistente nella somma di L. 45.000, da investire in titoli di rendita pubblica intestati alla chiesa stessa ed in immobili valutati complessivamente L. 386.212, e viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa di Santa Maria Consolatrice degli Afflitti, detta anche del Purgatorio, in Molfetta (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 478.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria della Libera, in Portici (Napoli).

N. 478. Decreto Luogotenenziale 26 ottobre 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Napoli, in data 14 luglio 1942, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria della Libera, in Portici (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 479.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della nuova parrocchia dell'Annunciazione di Maria Vergine nella chiesa dell'Ave Gratia Plena, in Marcianise (Napoli).

N. 479. Decreto Luogotenenziale 26 ottobre 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Capua, in data 15 febbraio 1943, integrato da postilla in data 30 aprile successivo, relativo alla erezione della nuova parrocchia dell'Annunciazione di Maria Vergine nella chiesa dell'Ave Gratia Plena, in Marcianise (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945, n. 39.

Disciplina del trattamento di riversibilità delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità e la vecchiaia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 13 e 40 del R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 6 luglio 1939, n. 1272;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, modificato col R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto coi Ministri per il tesoro e per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Non ha diritto alla pensione di riversibilità prevista dall'art. 13 del R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, il coniuge:

a) quando il matrimonio sia stato contratto dopo che all'assicurato sia stata liquidata la pensione di vecchiaia;

b) quando dal giorno del matrimonio a quello della morte dell'assicurato non siano trascorsi almeno sei mesi, salvo che sia nata prole, anche se postuma, o il decesso sia avvenuto a causa di infortunio sul lavoro;

c) quando il matrimonio sia stato contratto dall'assicurato dopo compiuta l'età di cinquanta anni o dopo conseguita la pensione di invalidità, salvo che esso sia di due anni almeno anteriore al giorno della morte, ovvero sia nata prole, anche se postuma;

d) quando sia passata in giudicato sentenza di separazione personale pronunziata per propria colpa.

Art. 2.

Il diritto alla pensione di riversibilità, indicata nell'articolo precedente, dei figli riconosciuti inabili al lavoro, è subordinato alla condizione che, al momento della morte dell'assicurato o del pensionato, essi risultino a carico dell'assicurato o del pensionato.

Non hanno diritto a pensione le figlie maritate, anche se di età inferiore a quelle indicate al primo comma dell'art. 13 del R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.

Il diritto alla pensione, nei limiti di cui all'art. 13 del Regio decreto-legge suddetto ed ai comma precedenti, spetta ai figli legittimi, legittimati e naturali. Sono equiparati ad essi i figli adottivi, gli affiliati, i minori affidati ai sensi dell'art. 404 del Codice civile, nonchè i figli naturali o nati da precedente matrimonio del coniuge dell'assicurato o del pensionato.

Art. 3.

Cessa il diritto alla pensione:

a) per il coniuge e per le figlie, quando contraggano matrimonio;

b) per il vedovo, quando sia venuto meno lo stato di invalidità;

c) per i figli, quando abbiano raggiunta l'età indicata nell'art. 13 del R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, o sia venuto meno lo stato di invalidità.

Al coniuge, che cessi dal diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio, spetta un assegno pari a due annualità della pensione stessa, escluse le quote integrative a carico dello Stato.

Art. 4.

Qualora alla pensione abbia diritto soltanto la vedova e la pensione medesima risulti inferiore a L. 400 annue, per la vedova di impiegato, o a L. 200 annue, per la vedova di operaio, la vedova può, entro due mesi dalla data di comunicazione della liquidazione, chie

dere, in sostituzione della pensione, il valore capitale di questa, calcolato secondo la tariffa formata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e approvata con decreto del Ministro per l'industria, commercio e lavoro.

Art. 5.

La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso dell'assicurato o del pensionato.

Art. 6.

Alle pensioni spettanti ai superstiti di un pensionato o di un assicurato si aggiunge la quota integrativa a carico dello Stato — di cui all'art. 59, primo comma, lettera *a*), del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 — nelle aliquote stabilite per le pensioni dall'art. 13 del R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.

Per le pensioni liquidate successivamente al 31 dicembre 1949 la quota integrativa sarà calcolata, con le stesse aliquote, sulla integrazione statale ridotta secondo le disposizioni del terzo comma dell'art. 35 del medesimo R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno 1° gennaio 1945.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — SOLERI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 118. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 gennaio 1945, n. 40.

Attribuzione al Sottosegretario di Stato per il tesoro della rappresentanza legale della Cassa depositi e prestiti relativamente al servizio dei buoni postali fruttiferi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi generali e speciali riguardanti la Cassa depositi e prestiti e le gestioni annesse, approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, numero 453, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1646, convertito nella legge 18 gennaio 1934, n. 83, riguardante la rappresentanza legale e la responsabilità di gestione della Cassa depositi e prestiti e delle gestioni annesse in caso di mancanza o di impedimento del direttore generale;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Ritenuta la necessità di assicurare il regolare svolgimento del servizio dei buoni postali fruttiferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In caso di mancanza o di impedimento del direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza la rappresentanza legale della Direzione generale, per quanto si attiene al servizio dei buoni postali fruttiferi, è attribuita al Sottosegretario di Stato per il tesoro, in deroga al R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1646, convertito nella legge 18 gennaio 1934, n. 83.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 116. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 gennaio 1945, n. 41.

Revisione del trattamento economico del personale in quiescenza.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i Regi decreti-legge 14 luglio 1941, n. 646, convertito nella legge 11 dicembre 1941, n. 1414, e 8 luglio 1943, n. 610;

Visto il R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, e il decreto legislativo Luogotenenziale 23 settembre 1944, n. 237;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo segue:

Art. 1.

Sono aumentate del trentatre per cento le pensioni ordinarie, dirette e di riversibilità, comprese quelle privilegiate, e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato, del

Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, della Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, degli Archivi notarili e del cessato Commissariato dell'emigrazione, a favore degli impiegati civili, dei militari, dei salariati e delle loro famiglie, relativi a cessazioni dal servizio avvenute anteriormente alla data di decorrenza del decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328.

Art. 2.

Per le pensioni ordinarie, dirette e di riversibilità, comprese quelle privilegiate, e per gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato o delle Amministrazioni indicate nel precedente articolo, relativi a cessazioni dal servizio verificatesi o che si verificheranno nel triennio a partire dalla data di decorrenza del decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328, l'aumento del 33 per cento di cui all'articolo precedente è concesso in misura ridotta di un trentaseiesimo per ciascun mese intero intercorso tra la data suddetta e quella della cessazione dal servizio.

Le pensioni e gli assegni aumentati ai sensi del primo comma del presente articolo non possono però eccedere quelli determinati in base ai corrispondenti stipendi, paghe o retribuzioni risultanti dall'applicazione del citato decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328.

Ai fini dell'applicazione del presente e del precedente articolo si considera data di cessazione dal servizio l'ultimo giorno di percezione effettiva o virtuale degli stipendi, paghe o retribuzioni computati nella formazione della media triennale.

Art. 3.

L'integrazione temporanea prevista dal R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, e dal decreto legislativo Luogotenenziale 23 settembre 1944, n. 237, è riliquidata prendendo per base il trattamento risultante dall'applicazione del presente decreto, sempre escluso dal computo il caroviveri.

Per le pensioni liquidate dopo l'entrata in vigore del presente decreto, l'integrazione temporanea suddetta è accordata dalle Amministrazioni liquidatrici con il decreto concessivo della pensione.

L'integrazione temporanea non compete ai titolari di pensioni pagabili all'estero. Il presente comma ha effetto dalla data di decorrenza dell'integrazione stessa.

Art. 4.

Le tabelle di cui all'art. 9 della legge 16 aprile 1940, n. 337, e le misure di pensioni di cui all'ultimo comma dell'art. 15 del decreto-legge Luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 494 — convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 — sono sostituite dalla tabella allegato *A* al presente decreto, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Gli aumenti previsti dai precedenti articoli 1 e 2 non si applicano per le pensioni ed assegni diretti o di riversibilità, anche se privilegiati, che rientrano nelle categorie contemplate nella tabella allegato *A* al presente decreto.

Le pensioni di cui al precedente comma, relative a cessazioni dal servizio anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono aumentate alle misure risultanti dall'applicazione della tabella allegato *A* e nei riguardi dei titolari di tali pensioni vengono soppressi gli eventuali assegni supplementari spettanti in applicazione dell'art. 20 del R. decreto 18 novembre 1920, n. 1626. Quelle di dette pensioni tabellari che furono liquidate in base alle norme anteriori all'entrata in vigore del citato decreto n. 1626, sono riliquidate tenendo presente la tabella allegato *A*, ferme rimanendo la categoria di infermità e le norme di liquidazione originarie e nei confronti dei loro titolari è soppresso l'assegno di caroviveri di cui al R. decreto 31 luglio 1919, n. 1304.

Art. 5.

Le pensioni dirette e di riversibilità e gli assegni graziali vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato o del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato secondo le norme del cessato regime austro-ungarico, e le pensioni liquidate o maggiorate dall'ex Stato libero di Fiume, sono aumentati in ragione del 20 per cento.

Art. 6.

Gli assegni di caroviveri stabiliti con la legge 26 dicembre 1920, n. 1827, e col R. decreto-legge 29 dicembre 1921, n. 1964 — convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 — successivamente modificati dal R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1966 — convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1326 — sono elevati complessivamente a lire 8400 annue lorde (L. 700 mensili) per i titolari di pensioni od assegni diretti ed a L. 7200 annue lorde (L. 600 mensili) per i titolari di pensioni od assegni di riversibilità. Tali caroviveri sono concessi anche ai titolari di pensioni a carico dell'Amministrazione ferroviaria.

Agli stessi importi di L. 8400 annue lorde per le pensioni e gli assegni diretti e di L. 7200 annue lorde per le pensioni e gli assegni di riversibilità è elevato il caroviveri concesso ai pensionati del cessato regime austro-ungarico con il R. decreto 14 maggio 1922, n. 743, successivamente ridotto per effetto dell'art. 4 del citato R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1966. Il caroviveri medesimo è concesso anche ai titolari di pensioni liquidate o maggiorate dall'ex Stato libero di Fiume.

Per le pensioni tabellari di cui al precedente art. 4 gli assegni di caroviveri stabiliti dai provvedimenti indicati nel primo comma sono elevati a L. 1800 annue lorde (L. 150 mensili) per le pensioni dirette e a L. 1200 annue lorde (L. 100 mensili) per le pensioni di riversibilità.

Negli assegni di caroviveri stabiliti dai precedenti commi s'intende conglobato l'assegno supplementare temporaneo di cui al R. decreto-legge 14 luglio 1941, n. 646 — convertito nella legge 11 dicembre 1941, n. 1414 — e al R. decreto-legge 8 luglio 1943, n. 610. Detto assegno supplementare temporaneo è pertanto soppresso come emolumento a sè stante.

Art. 7.

Il caroviveri previsto dal precedente art. 6 spetta ai titolari di pensioni od assegni non superiori alle L. 12.000 annue lorde; ai titolari di pensioni od assegni

diretti superiori alle L. 12.000 ma non alle L. 20.400 annue lorde e ai titolari di pensioni od assegni di riversibilità superiori alle L. 12.000 ma non alle L. 19.200 annue lorde, il caroviveri è concesso in misura pari alla differenza, rispettivamente, fra gli indicati importi di L. 20.400 e di L. 19.200 e quello della pensione od assegno.

Ai fini del raggiungimento dei limiti suddetti si considera la pensione aumentata ai sensi del presente decreto; rimane invece fermo che non deve tenersi conto dell'integrazione temporanea di cui al R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, e al decreto legislativo Luogotenenziale 23 settembre 1944, n. 237.

Art. 8.

Per i titolari di pensioni a carico del Monte pensioni degli insegnanti elementari il caroviveri di cui al primo comma del precedente art. 6 assorbe tutti quelli in godimento, ivi compreso il caroviveri di cui al R. decreto 31 luglio 1919, n. 1304, nonchè l'assegno supplementare temporaneo previsto dal R. decreto-legge 9 agosto 1943, n. 736. Tale assegno supplementare temporaneo continua però ad essere corrisposto ai titolari delle pensioni predette nel caso che non spetti il caroviveri; ove il caroviveri risulti di importo inferiore all'assegno supplementare temporaneo questo sarà ragguagliato alla differenza.

Si applicano per i pensionati contemplati dal presente articolo gli stessi limiti stabiliti dal precedente art. 7.

Qualora dall'applicazione del presente decreto risulti dovuto ai pensionati suddetti un trattamento complessivo inferiore a quello spettante alla data di entrata in vigore del decreto stesso, la differenza è concessa in aggiunta all'integrazione temporanea.

Art. 9.

Ai titolari di più pensioni è concesso un solo assegno di caroviveri e, precisamente, quello che risulta più favorevole.

Per i titolari suddetti, ai fini del raggiungimento dei limiti stabiliti dal precedente art. 7, si considerano cumulativamente le varie pensioni delle categorie per le quali è previsto il caroviveri.

Art. 10.

In nessun caso la pensione degli ufficiali delle Forze armate con l'aggiunta dell'indennità speciale o dell'indennità di ausiliaria può superare i quattro quinti della somma dello stipendio e dell'indennità militare inerenti al grado rivestito all'atto della cessazione dal servizio permanente. L'eventuale eccedenza è portata in detrazione dell'indennità speciale o dell'indennità di ausiliaria.

La Cassa ufficiali del Regio esercito provvede alla corresponsione dell'assegno speciale esclusivamente con le proprie disponibilità finanziarie, all'infuori di ogni concorso statale. E' soppressa la possibilità di ottenere anticipazioni di fondi a carico del bilancio dello Stato prevista dall'art. 6 della legge 9 maggio 1940, n. 371, e dagli articoli 3 e 4 del R. decreto 15 maggio 1941, n. 611.

Art. 11.

Le pensioni straordinarie di riversibilità alle vedove dei Mille di Marsala e gli assegni di ricompensa nazionale ai veterani delle guerre per l'Indipendenza d'Italia e alle loro famiglie sono raddoppiati.

Art. 12.

Si applica, per l'aumento di pensione di cui al precedente art. 1 e per l'aumento del caroviveri di cui al precedente art. 6, l'art. 14 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 486, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597.

Per determinare l'aumento da concedersi ai sensi degli articoli 1 e 5 e per stabilire, con l'aggiunta dell'aumento stesso, le nuove pensioni e i nuovi assegni, si trascurano sulla pensione o sull'assegno annuo attualmente goduto a carico dello Stato o delle Amministrazioni indicate nei predetti articoli le frazioni di lire dieci.

Art. 13.

Contro le liquidazioni degli aumenti previsti dal presente decreto e dell'integrazione temporanea di cui al R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, o contro la mancata concessione dei predetti benefici, è ammesso il ricorso alla Corte dei conti, la quale provvede a norma del secondo comma dell'art. 16 del R. decreto 27 giugno 1933, n. 703.

Per i ricorsi dei pensionati delle Ferrovie dello Stato si applica l'art. 26 del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1431, convertito nella legge 14 aprile 1927, n. 605.

I ricorsi di cui ai precedenti commi devono essere presentati, a pena di decadenza, entro il sesto mese successivo alla cessazione dello stato di guerra.

Art. 14.

Le provincie, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, gli enti parastatali ed, in genere, gli enti ed istituti di diritto pubblico, sono autorizzati ad estendere ai loro pensionati, mediante deliberazione dei competenti organi, i miglioramenti di cui agli articoli precedenti, con facoltà di contenere le concessioni in misura inferiore a quelle previste dagli articoli stessi.

Art. 15.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I nuovi ed i maggiori benefici derivanti dal presente decreto sono dovuti a cominciare dalla prima rata con scadenza successiva al 1° gennaio 1945, per i pensionati che alla data di pubblicazione del presente decreto risultino residenti nelle provincie già restituite all'Amministrazione italiana. Per i pensionati residenti nelle altre provincie i benefici suddetti decorreranno dalla prima rata con scadenza successiva alla data in cui il presente decreto diverrà operativo nelle provincie stesse per effetto delle disposizioni che saranno emanate dal Governo Militare Alleato.

Art. 16.

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — CASATI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 119. — PETIA

ALLEGATO *A*

Pensioni di riposo dei caporali e soldati del Regio esercito.

Gradi	Minimo a 20 anni di servizio	Aumento per ogni anno di servizio utile	Massimo a 35 anni di servizio utile
Caporale maggiore e caporale	2.100	40	2.700
Appuntato e soldato	1.800	40	2.400

Pensioni di riposo dei sottocapi e comuni del Corpo Reale equipaggi marittimi.

Gradi	Minimo a 20 anni di servizio	Aumento per ogni anno di servizio utile	Massimo a 32 anni di servizio utile
Sottocapo	2.100	50	2.700
Comune di 1ª, 2ª e 3ª classe	1.800	50	2.400

Pensioni di riposo degli avieri della Regia aeronautica.

Gradi	Minimo a 20 anni di servizio	Aumento per ogni anno di servizio utile	Massimo a [illegible] anni di servizio utile
Primo aviere e aviere scelto	2.100	50	2.700
Aviere	1.800	50	2.400

Pensioni di riposo, degli allievi carabinieri, degli allievi guardie di finanza e degli allievi guardie di pubblica sicurezza.

Gradi	Minimo a 20 anni di servizio	Aumento per ogni anno di servizio utile	Massimo a 25 anni di servizio utile
Allievo carabiniere, allievo guardia di finanza e allievo guardia di pubblica sicurezza	2.000	110	2.550

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. 42.
Soppressione dell'Ente stampa.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 4 aprile 1940, n. 300, sulla istituzione dell'Ente stampa, modificata dalle leggi 30 gennaio 1941, n. 205, e 22 gennaio 1942, n. 102;
Visti i decreti Luogotenenziali 3 luglio 1944, n. 163, e 12 dicembre 1944, n. 407, riguardanti il Sottosegretariato di Stato per la stampa, spettacolo e turismo;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Ente stampa è soppresso.

Art. 2.

Il Sottosegretariato di Stato per la stampa, spettacolo e turismo provvederà, d'intesa col Ministero del tesoro, al recupero del patrimonio dell'Ente, da devolversi a favore dell'Erario, nonchè alla liquidazione del personale.

Art. 3.

Le aziende giornalistiche già di proprietà dell'Ente stampa o nelle quali il medesimo era interessato saranno, in via transitoria, sottoposte al regime commissariale a norma degli articoli seguenti.

Art. 4.

Per ciascuna di dette aziende il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo, nominerà un commissario, cui sarà affidata l'ordinaria amministrazione delle aziende stesse, esclusa la gestione editoriale.

I commissari prenderanno possesso dei beni costituenti le aziende, redigendo l'inventario dei beni medesimi con l'intervento del titolare dell'impresa o di un suo rappresentante.

Qualora manchi il titolare dell'impresa o il suo rappresentante, l'inventario è redatto da un notaio, alla presenza di due testimoni.

I commissari dovranno presentare, entro il termine stabilito dal Sottosegretariato di Stato per la stampa, spettacolo e turismo concrete proposte allo stesso Sottosegretariato per la liquidazione e la cessione delle singole aziende.

Alla cessione o alla messa in liquidazione sarà provveduto con decreto del Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo di concerto col Ministro per il tesoro, sentita la Commissione nazionale consultiva per la stampa.

Il conto finale di gestione dovrà essere approvato dal Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo e dal Ministro per il tesoro.

Il saldo attivo sarà versato in Tesoreria.

Art. 5.

La gestione amministrativa dei commissari nominati ai sensi dell'art. 4 del presente decreto sarà sottoposta alla vigilanza del Sottosegretariato di Stato per la stampa, spettacolo e turismo il quale la eserciterà a mezzo del Collegio dei revisori dell'Ente stampa che resterà in carica fino a completamento della liquidazione del patrimonio dell'Ente stesso; al Collegio sarà sottoposto, per l'esame, il conto finale della liquidazione che dovrà comprendere i conti delle varie aziende giornalistiche, di cui al precedente art. 3.

Art. 6.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre con proprio decreto le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto, il quale entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 129. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944.

Sostituzione del commissario dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, che apporta modifiche alla predetta legge;

Visto il decreto presidenziale in data 22 gennaio 1944, col quale si provvedeva alla nomina di un commissario per la temporanea amministrazione e gestione delle sedi secondarie dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Ritenuto che a seguito dell'avvenuta liberazione di Roma, ove è sita la sede centrale della predetta Opera, occorre procedere alla nomina di un nuovo commissario dell'Opera stessa, i cui poteri si estendano, dalle sedi secondarie site in territorio liberato, anche alla sede centrale;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'avv. Donato Mormando cessa dalla carica di commissario dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra.

Art. 2.

Il dott. Luigi Maspero è nominato commissario straordinario dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra.

Art. 3.

Il commissario straordinario ha la legale rappresentanza dell'Opera predetta e vi sostituisce gli organi di amministrazione esercitando tutti i poteri che a norma della legge istitutiva e dei regolamenti in vigore spettano agli organi individuali e collegiali della sede centrale in relazione ai compiti istituzionali dell'Opera.

Le deliberazioni che importino modificazioni del patrimonio dell'Opera non saranno, però, valide se non riportino la preventiva approvazione del Ministero del tesoro.

Art. 4.

Il presente decreto verrà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1945
Registro Presidenza n. 3, foglio n. 62. — EMANUEL

(290)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944.

Nomina dell'ammiraglio di Squadra in ausiliaria Pietro Barone a commissario straordinario del Registro Italiano Navale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1513, convertito nella legge 25 marzo 1937, n. 667, sul riordinamento del Registro Italiano Navale ed Aeronautico;

Visto il R. decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1912, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, sull'istituzione del Registro Aeronautico Italiano;

Visto il R. decreto 16 febbraio 1942, riguardante la nomina del capitano di vascello R. N. Borghese Rodolfo alla carica di presidente del Registro Italiano Navale;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, relativo allo scioglimento degli organi deliberativi degli Enti pubblici e nomina di commissari straordinari;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Mnistro per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione e il Comitato direttivo del Registro Italiano Navale sono sciolti.

Art. 2.

L'ammiraglio di Squadra in ausiliaria Pietro Barone è nominato commissario straordinario del Registro Italiano Navale, con i poteri che il R. decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1513, convertito nella legge 25 marzo 1937, n. 667, attribuisce al presidente, al Consiglio di amministrazione e al Comitato direttivo dell'Ente.

Art. 3.

Il presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1945
Registro Marina n. 2, foglio n. 34.

(319)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 gennaio 1945.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della « Fondazione dell'Arma dei carabinieri Reali » e nomina del commissario straordinario.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto Luogotenenziale 12 gennaio 1919, n. 71, col quale la « Fondazione dell'Arma dei carabinieri Reali », destinata a favore dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma stessa, fu eretta in ente morale e furono approvati lo statuto organico ed il regolamento di essa;

Visto il R. decreto 22 ottobre 1936, n. 2112, col quale fu approvato il nuovo statuto della predetta Fondazione;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, recante disposizione per lo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e la nomina di commissari straordinari;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle attuali contingenze, di procedere allo scioglimento della Commissione amministratrice della « Fondazione dell'Arma dei carabinieri Reali »;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il colonnello dell'Arma dei carabinieri Reali Imassi Mario è nominato commissario straordinario della « Fondazione dell'Arma dei carabinieri Reali » con tutti i poteri spettanti alla Commissione amministratrice della stessa Fondazione ed il presidente della Commissione amministratrice medesima.

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

CASATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1945
Registro Guerra n. 1, foglio n. 224. — SALVATORI

(291)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 gennaio 1945.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della « Fondazione Principi di Piemonte » e nomina del commissario straordinario.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 20 novembre 1930, n. 1674, col quale la « Fondazione Principi di Piemonte » destinata a favore dei figli dei sottufficiali ed appuntati in servizio effettivo dell'Arma dei carabinieri Reali, venne eretta in ente morale e ne fu approvato il relativo statuto;

Visto il R. decreto 3 agosto 1934, n. 1425, col quale fu modificato lo statuto della predetta Fondazione;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, recante disposizioni per lo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e la nomina di commissari straordinari;

Ritenuta l'opportunità in relazione alle attuali contingenze, di procedere allo scioglimento della Commissione amministratrice della « Fondazione Principi di Piemonte »;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il colonnello dell'Arma dei carabinieri Reali Imassi Mario è nominato commissario straordinario della « Fondazione Principi di Piemonte », con tutti i poteri spettanti alla Commissione amministratrice della stessa Fondazione ed al presidente della Commissione amministratrice medesima.

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

CASATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1945
Registro Guerra n. 1, foglio n. 225. — SALVATORI

(292)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945

Nomina del vice commissario dell'Associazione nazionale combattenti.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto lo statuto organico dell'Associazione nazionale combattenti approvato con R. decreto 8 dicembre 1932;

Visto il decreto Luogotenenziale in data 11 gennaio 1944, concernente la nomina degli organi direttivi dell'Associazione medesima;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla nomina dell'on. prof. conte Giovanni Pallastrelli a vice commissario dell'Associazione;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'on. prof. conte Giovanni Pallastrelli è nominato vice commissario dell'Associazione nazionale combattenti.

Il presente decreto verrà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1945
Registro Presidenza n. 3, foglio n. 61. — EMANUEL

(293)

BANDO DEL LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 15 febbraio 1945, n. 38.

Delega al comandante del gruppo di combattimento « Mantova » della facoltà di conferire ricompense al valor militare « sul campo ».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti gli articoli 5 e 78 dello Statuto del Regno;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423;

Ordiniamo:

Art. 1.

E' delegata al comandante del gruppo di combattimento « Mantova » la facoltà di concedere:

la croce al valore militare « sul campo » e la medaglia di bronzo al valore militare « sul campo » a militari dipendenti fino al grado di capitano compreso;

promozioni per merito di guerra « sul campo » a dipendenti militari di truppa fino al grado di sergente compreso.

Art. 2.

Detto comandante può avvalersi della facoltà di cui all'articolo precedente limitatamente al periodo d'impiego in azioni di guerra di tutto o di parte del gruppo di combattimento ai suoi ordini.

Art. 3.

Le concessioni previste dal precedente art. 1 devono essere sanzionate con decreto Luogotenenziale ai sensi dell'art. 7 del R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423.

Art. 4.

Il presente bando entra in vigore immediatamente. Esso verrà pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dallo Stato Maggiore generale, 15 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

MESSE

(273)

BANDO DEL LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 15 febbraio 1945, n. 39.

Delega al comandante del gruppo di combattimento « Folgore » della facoltà di conferire ricompense al valor militare « sul campo ».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti gli articoli 5 e 78 dello Statuto del Regno;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423;

Ordiniamo:

Art. 1.

E' delegata al comandante del gruppo di combattimento « Folgore » la facoltà di concedere:

la croce al valore militare « sul campo » e la medaglia di bronzo al valore militare « sul campo » a militari dipendenti fino al grado di capitano compreso;

promozioni per merito di guerra « sul campo » a dipendenti militari di truppa fino al grado di sergente compreso.

Art. 2.

Detto comandante può avvalersi della facoltà di cui all'articolo precedente limitatamente al periodo d'impiego in azioni di guerra di tutto o di parte del gruppo di combattimento ai suoi ordini.

Art. 3.

Le concessioni previste dal precedente art. 1 devono essere sanzionate con decreto Luogotenenziale ai sensi dell'art. 7 del R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423.

Art. 4.

Il presente bando entra in vigore immediatamente. Esso verrà pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dallo Stato Maggiore generale, 15 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

MESSE

(274)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 febbraio 1945.

Scioglimento degli organi deliberativi dell'Ente nazionale per le Tre Venezie e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 27 novembre 1939, n. 1780;
Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un commissario straordinario all'Ente nazionale per le Tre Venezie avente sede legale in Roma;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Decreta:

Art. 1.

Gli organi deliberativi sia individuali che collegiali dell'Ente nazionale per le Tre Venezie sono sciolti.

Art. 2.

Il prof. Giuseppe Sonaglia è nominato commissario straordinario per l'Ente stesso con tutti i poteri spettanti agli organi indicati nell'articolo precedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 febbraio 1945

BONOMI

(320)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1945.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Pistoia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Viste le nuove esigenze organizzative del Consorzio agrario provinciale di Pistoia;

Decreta:

Il comm. dott. Luciani Luciano è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Pistoia in sostituzione del gr. uff. Arturo Schweiger.

Roma, addì 13 febbraio 1945

Il Ministro: GULLO

(254)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1945.

Nomina del commissario per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Brindisi.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato il nuovo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto prefettizio del 26 ottobre 1944, col quale viene disposto, ai sensi dell'art. 19 del testo unico della legge comunale e provinciale, lo scioglimento del Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Brindisi, e la nomina dell'avv. Ezio Scoditti, a commissario per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente;

Considerato che a termini della legge succitata 18 maggio 1942, n. 566, occorre procedere alla ratifica della nomina anzidetta;

Decreta:

All'avv. Ezio Scoditti è conferita la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Brindisi, ai sensi dell'art. 38 della legge medesima.

Roma, addì 13 febbraio 1945

Il Ministro: GULLO

(255)

2

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1945.

Incorporazione della Banca Fratelli Irace di Sessa Aurunca (Napoli) nel Banco di Napoli con sede in Napoli.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduti gli articoli 28 e 48 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci in data 9 dicembre 1944 della Banca Fratelli Irace, società anonima con sede in Sessa Aurunca (Napoli) e filiale in Mondragone (Napoli);

Veduta la deliberazione del Comitato direttivo del Banco di Napoli presa nella riunione del 6 dicembre 1944, con i poteri del Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Si autorizza la incorporazione della Banca Fratelli Irace, società per azioni con sede in Sessa Aurunca (Napoli), nel Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli.

Tale incorporazione sarà attuata secondo le modalità e condizioni specificate nelle deliberazioni dei rispettivi organi amministrativi citate nelle premesse, restando il Banco di Napoli autorizzato a sostituirsi all'azienda da incorporare nell'esercizio della filiale di Mondragone (Napoli).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 febbraio 1945

Il Ministro: SOLERI

(259)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1945.

Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale di Torano Castello (Cosenza).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto Ministeriale 10 aprile 1936, col quale il sig. Luigi Rogati veniva nominato liquidatore della Cassa rurale di Torano Castello (Cosenza), ai sensi dell'art. 22 della legge 6 giugno 1932, n. 656;

Considerato che il predetto rag. Rogati non è più in grado di occuparsi della anzidetta procedura e che pertanto occorre procedere alla sua sostituzione, ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Decreta:

Il rag. Giuseppe Carci di Luigi è nominato liquidatore della Cassa rurale di Torano Castello (Cosenza), azienda di liquidazione secondo le norme ordinarie, in sostituzione del rag. Luigi Rogati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 febbraio 1945

Il Ministro: SOLERI

(258)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1945.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Pescara.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari,

Viste le nuove esigenze organizzative del Consorzio agrario provinciale di Pescara;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Chiola è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Pescara, in sostituzione del prof. Giovanni Pittoni.

Roma, addì 13 febbraio 1945

Il Ministro: GULLO

(256)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1945.

Nomina del commissario per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Lucca.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato il nuovo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali:

Visto il decreto prefettizio del 5 novembre 1944, col quale viene disposto, ai sensi dell'art. 19 del testo unico della legge comunale e provinciale, lo scioglimento del Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Lucca, e la nomina del dott. Frediano Francesconi, a commissario per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente;

Considerato che a termini della legge succitata 18 maggio 1942, n. 566, occorre procedere alla ratifica della nomina anzidetta;

Decreta:

Al dott. Frediano Francesconi è conferita la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Lucca, ai sensi dell'art. 38 della legge medesima.

Roma, addì 13 febbraio 1945

Il Ministro: GULLO

(253)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1945.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Villagrazia (Palermo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale del 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 5 gennaio 1940, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Villagrazia (Palermo) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge sopracitato, n. 375;

Veduto il provvedimento in data 5 novembre 1941, con il quale l'avv. Antonio Gaspare Rubino è stato nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa predetta;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del predetto commissario liquidatore;

Decreta:

In sostituzione dell'avv. Antonio Gaspare Rubino, l'avv. Ernesto Urso fu Gaetano è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Villagrazia (Palermo) con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 febbraio 1945

(260) *Il Ministro*: SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1945.

Sostituzione del commissario liquidatore e di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Montorio in Valle (Rieti).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale del 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 13 dicembre 1938, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana con sede in Montorio in Valle (Rieti) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge sopracitato, n. 375;

Veduto il provvedimento in data 22 marzo 1943 con cui il rag. Raoul Nisio fu nominato commissario liquidatore della menzionata Cassa;

Veduto il decreto in data 12 dicembre 1944 con cui il sig. Guelfo Isolato di Pio fu nominato membro del Comitato di sorveglianza dell'azienda in parola;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del predetto rag. Raoul Nisio e tenuto conto che il sig. Guelfo Isolato si è, nel frattempo, allontanato dalla residenza e occorre pertanto nominare un altro membro del Comitato di sorveglianza;

Decreta:

In sostituzione del rag. Raoul Nisio, il rag. Franco Ottolini di Edoardo è nominato commissario liquidatore, ed in luogo del sig. Guelfo Isolato il sig. Pina Emilio fu Luigi è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Montorio in Valle (Rieti).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 febbraio 1945

Il Ministro: SOLERI

(261)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notari dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 15 febbraio 1945, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaio sig. Cavallo Roberto, residente nel comune di Salerno, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 6 marzo 1945, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 24 febbraio 1945.

(305) p. *Il Ministro*: MILLOZZA

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 1° marzo 1945, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Pompili Alberto, residente nel comune di Palombara Sabina, distretto notarile di Roma, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 26 febbraio 1945, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 2 marzo 1945

p. *Il Ministro*: MILLOZZA

(317)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 1.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 956 — Data: febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Masucci Concetta di Carmine — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 %, nominativi 3 — Capitale: L. 10.200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 67 — Data: 6 ottobre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Taranto — Intestazione: Ruggieri Francesco di Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: P. R. 3,50 %, nominativi 1 — Capitale: L. 51.260.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 39311 — Data: 6 novembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione: Di Pauli Giuseppe di Giorgio — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 2500

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1334 — Data: 4 luglio 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Rieti — Intestazione: Cipriani Emilio fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 9560 — Data: 18 giugno 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Salerno — Intestazione: Fedullo Giuseppe fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 50 — Data: 27 agosto 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Siracusa — Intestazione: Ignaccolo Salvatore fu Corrado — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 600.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 2 gennaio 1945

(81) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta di buoni del Tesoro

(2ª *pubblicazione*) Avviso n. 2.

In applicazione dell'art. 15 del decreto Ministeriale 23 luglio 1943, n. 172, si notifica che da Fierro Antonio di Alfredo, domiciliato a Benevento, corso Garibaldi n. 176, è stato denunciato lo smarrimento della ricevuta mod. 168-T., n. 31 in data 4 agosto 1943, rilasciata dalla Sezione di Regia tesoreria di Benevento, per il deposito di quattro buoni del Tesoro novennali 4 % 1951 della serie *A*-16, per complessive L. 5000 di capitale nominale.

Si diffida chiunque vi abbia interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunciato lo smarrimento della detta ricevuta e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè, se l'opponente fosse in possesso della ricevuta predetta, si provvederà per la consegna, a chi di ragione, dei titoli rappresentati dalla ricevuta medesima.

Roma, addì 2 gennaio 1945

(82) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 1° febbraio 1945 - N. 26

Rendita 3,50 % 1906	L.	116 —
Id. 3,50 % 1902		93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,25
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,80
Id. 5 % 1936	»	97,75
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,30
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,05
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,90
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,90
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,80
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	89 —

Media dei titoli del 2 febbraio 1945 - N. 27

Rendita 3,50 % 1906	L.	116 —
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,35
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,85
Id. 5 % 1936	»	97,60
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,30
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,40
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,85
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,80
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,80
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,70

Media dei titoli del 3 febbraio 1945 - N. 28

Rendita 3,50 % 1906	L.	116 —
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,40
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,20
Id. 5 % 1936	»	97,85
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,70
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,80
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,10
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96 —
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,90
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	89,05

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 5 febbraio 1945 - N. 29

Rendita 3,50 % 1906	L.	116,50
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,30
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,10
Id. 5 % 1936	»	97,85
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,80
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97 —
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,25
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,15
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,05
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	89,10

Media dei titoli del 6 febbraio 1945 - N. 30

Rendita 3,50 % 1906	L.	117 —
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,50
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,65
Id. 5 % 1936	»	97,70
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	98 —
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,25
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,50
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,30
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,20
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	89,50

Media dei titoli del 7 febbraio 1945 - N. 31

Rendita 3,50 % 1906	L.	117 —
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,25
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,35
Id. 5 % 1936	»	97,80
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,90
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97 —
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,20
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,20
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,15
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	89,15

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.